

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE ex ART. 113 c. 2 D. LGS. 50/2016**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento, principi generali e ambito applicativo

1. Il presente regolamento, recepisce i criteri contrattati in sede decentrata, e disciplina le modalità di quantificazione, di ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (da ora in poi *Codice*).
2. In particolare, è recepita l'interpretazione autentica dell'art. 15 del vigente CCDI sottoscritta in data 14/02/2019, secondo la quale l'incentivo per le funzioni tecniche è riconosciuto con riferimento a tutte le procedure di selezione comparativa del contraente (cfr. Deliberazione CdC Liguria n° 136/2018/PAR).
3. Ai fini dell'applicazione del regolamento, si precisa che la previsione da parte di una norma di legge (in questo caso, *Codice*) di una incentivazione speciale che deroga il principio di onnicomprensività della retribuzione, è una cosa eccezionale per il nostro ordinamento; di conseguenza, tali disposizioni derogatorie sono di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazioni estensive o per analogia, al fine di ampliare l'applicazione dell'incentivo oltre i casi previsti.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per "lavori" si intendono le attività come definite dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del *Codice*.
2. Per "servizi e forniture" si intendono le attività come definite rispettivamente dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del *Codice*.
3. Le procedure **ordinarie** di scelta del contraente sono:
 - a) Procedura aperta (art. 60 del *Codice*)
 - b) Procedura ristretta (art. 61 del *Codice*)
 - c) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del *Codice*)
 - d) Dialogo competitivo (art. 64 del *Codice*)
 - e) Partenariato per l'innovazione (art. 65 del *Codice*)
4. Le procedure **semplificate** di scelta del contraente, per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria, sono:
 - a) quelle indicate all'art. 36 del *Codice*, con le relative soglie di importo;
 - b) procedure comunque **competitive**, avviate volontariamente dall'Ente anche al di sotto della soglia minima stabilita dall'art. 36, che prevedano almeno una richiesta di offerta con lettera di invito a più di due ditte e prevedano altresì un'aggiudicazione formale a seguito di verbale di gara;
5. Il direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, con le specifiche dell'art. 111 c. 2 del *Codice*, è figura omologa al direttore dei lavori. Le distinte funzioni sono definite con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
6. Per "**collaboratori**" si intendono quei dipendenti dell'ente cui non è formalmente affidato uno dei ruoli tecnici indicati dall'art. 113 del Codice, ma che prestano attività amministrative o contabili a supporto di tali

funzioni¹. Sono di norma individuati a supporto delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione. Per le altre funzioni, la loro nomina è solamente eventuale.

Articolo 3 – Costituzione del fondo incentivante e ripartizione

1. Il fondo incentivante è costituito ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del *Codice*.
2. Le risorse finanziarie per la costituzione del fondo incentivante sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nelle seguenti misure:

Importo e modalità di affidamento LAVORI	% procedure ordinarie	% procedure semplificate o competitive
Tipologie di affidamenti ex art. 36 c.2 lettera a)	escluse dall'incentivo	
Affidamenti per importi < 40.000,00 €	1,2%	1,0%
Affidamenti per importi < 150.000,00 € Dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, salvo proroghe	1,2%	1,0%
Affidamenti per importi da 40.000 € e inferiori a 150.000 € (se non opera la specificazione precedente)	1,3%	1,2%
Affidamenti per importi da 150.000 € e inferiori a 350.000 €	1,5%	1,4%
Affidamenti per importi da 350.000 € e inferiori a 500.000 €	1,8%	1,6%
Affidamenti per importi da 500.000 € e inferiori a 750.000 €	2,0%	1,8%
Affidamenti per importi da 750.000 € e inferiori a 1.000.000,00 €	2,0%	1,9%
Affidamenti superiori a 1.000.000,00 €	2,0%	Non previsto

Importo e modalità di affidamento SERVIZI E FORNITURE SE NOMINATO IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	% procedure ordinarie	% procedure semplificate o competitive
Affidamenti per importi da 500.000 € e inferiori a 750.000 €	2,0%	1,8%
Affidamenti per importi da 750.000 € e inferiori a 1.000.000 €	2,0%	1,9%
Affidamenti superiori a 1.000.000 €	2,0%	Non previsto

¹ A titolo di esempio, nell'ambito dei lavori può essere considerato collaboratore chi si occupa degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica; nell'ambito delle forniture può essere considerato collaboratore il soggetto che supporta il direttore dell'esecuzione in qualità di direttore operativo.

3. Nel caso in cui l'attività di "predisposizione e controllo delle procedure di bando" sia affidata ad una Centrale unica di Committenza, a compenso di tale attività ad essa è riconosciuto – previa richiesta – una quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 113 c.2 del Codice non superiore al 25%.
4. Il fondo è determinato in base alle soglie indicate alle tabelle indicate al comma 1 e sulla base della "Sezione A – Determinazione del fondo", punti da A) ad E), della scheda allegata al presente regolamento (ALLEGATO 1).
5. La ripartizione del fondo (oneri diretti) tra le attività previste dall'art. 113 c. 2 del Codice è determinata di volta in volta per ciascun appalto di lavori, servizi e fornitura, su proposta del RUP, tramite la compilazione della "Sezione B – Ripartizione", punto F), della scheda allegata al presente regolamento (ALLEGATO 1), tenuto conto dell'eventuale riserva di cui al comma 2 a favore della C.U.C.
6. La scheda di determinazione e distribuzione del fondo per l'incentivo delle funzioni tecniche di cui all'**ALLEGATO 1** del presente regolamento **costituisce allegato distinto e obbligatorio** dell'atto dirigenziale nel quale è inserita la quantificazione dell'incentivo, nonché degli atti di liquidazione dello stesso secondo le previsioni del successivo art. 5.
7. Il dirigente competente per ciascuna attività:
 - a) approva la ripartizione del fondo tra le attività previste per l'incentivazione come proposta dal RUP, ovvero la modifica secondo il proprio ponderato giudizio;
 - b) individua nominativamente i dipendenti chiamati ad espletare ciascuna attività, compresi eventuali collaboratori, secondo un criterio di rotazione ove possibile. In tale scelta il dirigente deve comunque tenere conto: del grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento, della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale, nonché della limitazione di cui all'art 113, comma 3 del *Codice (l'incentivo complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente – anche da diverse amministrazioni – non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale)*. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
8. Qualora una delle funzioni tecniche sia attribuita ad un dipendente con qualifica dirigenziale, opera l'esclusione di cui all'art. 1 comma 3, e per quella funzione non vengono attribuiti compensi. L'importo totale del fondo è ripartito sulle funzioni restanti.
9. Uno stesso soggetto può svolgere più attività tra quelle indicate dall'art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; i relativi compensi sono cumulati.
10. Qualora per la medesima funzione tecnica siano nominati più collaboratori (secondo le previsioni dell'art. 2 c. 6 del presente regolamento) l'importo a compenso delle attività svolte dai collaboratori sono ripartite, di norma, in maniera uguale tra essi; eventuali diverse ripartizioni potranno essere determinate nell'atto di liquidazione dell'incentivo, sulla base di apposita relazione del RUP che descriva la maggiore o minore partecipazione effettiva dei collaboratori coinvolti.
11. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento, degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del *Codice* e dei relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, come certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi.
12. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi che l'art. 17 del Codice fa oggetto di "Esclusioni specifiche", stabilendo che ad essi le disposizioni del Codice non si applicano (ad es. servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri) e le eventuali

funzioni tecniche svolte al di fuori della gara quali le procedure di somma urgenza, affidamenti diretti, le procedure discendenti da convenzioni CONSIP. Inoltre gli incentivi tecnici non si applicano, per espressa previsione del nuovo codice dei contratti, nei seguenti casi: a) agli appalti di lavori, di importo superiore a 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche (art.1 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016); b) agli appalti di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie in presenza di sovvenzionamenti, in misura superiore al 50 per cento, da parte di amministrazioni aggiudicatrici (art.1 comma 2, lett. b) d.lgs.50/2016); c) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice (art.1 comma 2, lett. d) d.lgs.50/2016); d) ai lavori pubblici di cui i privati assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale o in regime di convenzione (art.1 comma 2, lett. e) d.lgs.50/2016); e) alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non siano organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza (art.1 comma 3 d.lgs.50/2016).

13. Sono inclusi nella corresponsione dell'incentivo i contratti di lavori relativi ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria purchè caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità (ovvero tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento, che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali, si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa). Il carattere di particolare complessità deve essere indicato e adeguatamente motivato nell'atto dirigenziale nel quale è inserita la quantificazione dell'incentivo, non essendo sufficiente il semplice affermare che l'intervento sia particolarmente complesso.
14. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.
15. In caso di collaudo o verifica di conformità, anche nel caso in cui sia previsto in sostituzione il certificato di regolare esecuzione, si osserva che l'art. 113 del codice è di stretta interpretazione e contempla tra le attività incentivate solo il collaudo e la verifica di conformità, e non anche i casi di modalità semplificate, vale a dire il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 4 – Accertamento positivo delle attività ed eventuali penalità

1. La liquidazione dei compensi può avvenire solo previo **accertamento positivo** dell'espletamento delle singole attività, mediante specifico atto assunto dal dirigente competente, vista apposita relazione del RUP.
2. L'accertamento è **positivo** nel caso in cui l'attività sia stata proficuamente svolta nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è **parzialmente positivo** nel caso in cui l'attività sia stata svolta, con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è **negativo** quando l'attività non sia stata svolta, ovvero lo sia stata con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato applicando la riduzione del 30% del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui sopra, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5 – Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:

Nel caso di appalti per lavori:

- a) ai titolari delle funzioni di PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA, di VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI e di PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b) ai titolari delle funzioni di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente; in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori; in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- c) ai titolari delle funzioni di DIREZIONE DEI LAVORI, nonché ai loro collaboratori (se individuati), nella misura del 40% - anche durante il corso dei lavori - purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale; nella misura del 40% alla fine dei lavori; in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;
- d) ai titolari delle funzioni di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO / VERIFICA DI CONFORMITÀ e di COLLAUDO STATICO, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

- a) ai titolari delle funzioni di PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA, di VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI e di PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;
- b) ai titolari delle funzioni di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 60%, a conclusione della procedura di scelta del contraente; in misura pari al 40%, a saldo, a conclusione della verifica e conformità;
- c) ai titolari delle funzioni di DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, nonché ai loro collaboratori (se individuati), nella misura del 40% - anche durante il corso del servizio/fornitura - purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale; nella misura del 40% alla fine della fornitura; in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione della verifica di conformità;
- d) ai titolari delle funzioni di VERIFICA DI CONFORMITÀ, nonché ai loro collaboratori (se individuati), in misura pari al 100% a conclusione della procedura di verifica;

In caso di appalti pluriennali il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua dell'incentivo, in proporzione allo stato di esecuzione del servizio/fornitura.